



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

C.F. 80005130911

Tel. 0784\74123 - 74462 - Fax 0784\74868

P.IVA 00178270914

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ANNI 5 Periodo 2016-2021

CIG 6553701D24

CAPITOLATO ONERI

L'ufficio Tecnico

Articolo 1. **Oggetto dell'appalto.**

1. L'appalto regolato dal presente Capitolato ha per oggetto la gestione integrata ovvero l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale.

2. Detti impianti sono compresi nell'elenco che risulta allegato al presente Capitolato; attualmente, la loro consistenza è la seguente:

- a) Corpi illuminanti n° **828 circa**, di varia potenza, tipo e qualità; sono alimentati da linee aeree o interrate, sorretti da pali candelabri, sostegni, paline ornamentali, pastorali, bracci a parete, sospensioni e proiettori per illuminazioni ornamentali; gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e con tecnologie diverse; essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, contenuti in armadi in PVC e/o in lamiera a doppio scomparto nei quali sono alloggiati anche i misuratori della Società fornitrice l'energia elettrica; le porte sono chiuse da serrature e da lucchetti.
- b) Centraline di alimentazione n° **5**.

Articolo 2. **Descrizione delle prestazioni.**

1. Le prestazioni richieste, distinte per tipologia, sono di seguito descritte:

□ **Esercizio degli impianti:** comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali a carico dell'Appaltatore:

- a) taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche;
- b) regolazione mensile e lubrificazione degli apparecchi ad orologeria installati nelle cabine di alimentazione degli impianti;
- c) ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
- d) verifica mensile dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;
- e) verifica periodica, minimo una volta ogni quattro mesi, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
- f) controllo mensile del fattore di potenza ($\cos.\varnothing$) inteso ad assicurarsi che esso sia contenuto nei limiti imposti dalla Società fornitrice l'energia elettrica;
- g) assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice l'e.e. e a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;
- f) pronto intervento in occasione di guasti rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per persone o cose o per l'esecuzione di lavori urgenti per la pubblica sicurezza, incolumità o di protezione civile:

□ **Manutenzione ordinaria:** comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni a carico dell'Appaltatore:

- a) sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore) comprendente anche la sostituzione con lampade a risparmio energetico;
- b) pulizia, almeno una volta ogni due mesi, dei quadri elettrici e dei loro componenti;
- d) pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, sia interna che esterna, dei corpi illuminanti;
- e) pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.;
- f) ricerca guasti e loro riparazione, ovvero esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, *necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo*, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell'esercizio degli impianti;
- i) installazione e successiva disinstallazione di luminarie, di proprietà dell'Ente, in occasione delle festività natalizie.

Articolo 3. **Durata dell'appalto.**

1. L'Appalto avrà una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

2. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo la formalizzazione dell'aggiudicazione.

3. Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato d'oneri.

4. Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti all'Amministrazione in perfetta efficienza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Amministrazione in contraddittorio con l'Appaltatore.

5. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell'Appaltatore.

Articolo 4. **Importo dell'appalto.**

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 61.346,00**, oltre IVA, per un' importo annuale di € 12.269,20 + IVA, ripartito secondo le quote indicate nel Bilancio comunale, come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
A	Interventi manutenzione ordinaria a base d'asta annuale	€ 12.269,20	
	IVA 22% su A)	€ 2.699,22	
	Totale Esercizio e manutenzione ordinaria		€ 14.968,42

Articolo 5. **Pagamenti.**

1. I servizi di "*esercizio degli impianti*", di "*manutenzione ordinaria*" verranno liquidati in rate mensili posticipate sulla base dell'importo di contratto.

2. Gli eventuali lavori di "*manutenzione straordinaria*" non compresi nel canone saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi di mercato, decurtati del ribasso d'asta concesso in sede di aggiudicazione.

3. I pagamenti dei canoni, ordinati con determinazione dirigenziale, saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente; copia della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell'UfficioManutenzioni.

4. Le liquidazioni saranno disposte, entro 15 giorni dalla data di ricevimento (protocollo) della fattura, dall'Ufficio Manutenzioni che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

5. Il pagamento sarà effettuato a cura dell'Ufficio Ragioneria entro i 30 giorni successivi la data di liquidazione della spesa.

Articolo 6. **Direzione dei Lavori.**

1. L'Amministrazione si riserva di affidare a proprio personale qualificato o a professionista esterno l'incarico relativo allo svolgimento della Direzione dei Lavori.

2. Nel caso di affidamento a personale interno all'Amministrazione, il Direttore dei Lavori potrà coincidere col Responsabile del Procedimento o di un suo delegato.

3. Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza dell'Amministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'appalto e degli eventuali subappalti autorizzati dall'Amministrazione, e in particolare di:

a) predisporre alla consegna del servizio il programma delle operazioni di manutenzione ordinaria da effettuare che terrà conto delle caratteristiche degli impianti;

b) sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all'Appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

c) collaborare con l'Appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste nell'espletazione del servizio;

d) controllare l'esecuzione degli interventi, la contabilizzazione delle opere eseguite ed emettere i relativi certificati di avvenuto intervento;

e) impartire eventuali disposizioni all'Appaltatore, tra cui le più importanti saranno formalizzate a mezzo di appositi "*ordini di servizio*". L'Appaltatore non potrà mai ricusare di dare esecuzione ai predetti ordini di servizio, salvo il diritto di formulare le osservazioni o riserve, all'atto della controfirma degli stessi;

f) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulteriori elementi particolari necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso in cui l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

g) chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'Appaltatore che ritenesse, a suo insindacabile giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere;

h) controllare che l'Appaltatore tenga in cantiere tutte le scritture necessarie per il regolare svolgimento dell'attività prevista nel presente Capitolato;

i) redigere in contraddittorio con l'Appaltatore:

I) il verbale di consegna dei lavori.

II) il verbale di ultimazione delle opere appaltate.

III) il verbale di collaudo provvisorio dei lavori ultimati.

j) redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

k) assistere ai collaudi.

Articolo 7. Modalità di espletamento del servizio: esercizio e manutenzione degli impianti.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio rappresentante, presso l'Ufficio Manutenzioni nel giorno di GIOVEDÌ di ogni settimana, ad eccezione dei giorni festivi, dove gli sarà consegnato, in duplice copia, il rapporto giornaliero nel quale saranno annotate tutte le anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell'Ufficio Manutenzioni o dal personale di Polizia Municipale.

2. Su una delle copie del rapporto giornaliero l'Appaltatore apporrà la firma di accettazione.

3. Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovrà anche contenere l'espressa indicazione della causa dell'anomalia, affinché l'intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per l'esecuzione. Per questi interventi l'Ufficio Manutenzioni dovrà redigere, se richiesto, un verbale apposito che dovrà contenere l'indicazione sommaria della spesa.

4. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione delle anomalie segnalate, l'Appaltatore restituirà una copia del rapporto con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione dei lavori effettuati. Il tutto sarà conservato agli atti dell'Ufficio Manutenzioni.

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta contabilizzati e liquidati mediante approvazione del consuntivo con determinazione del Responsabile del Servizio.

6. Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all'Appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso.

7. Per quanto concerne i termini d'inizio dei lavori, si definiscono le seguenti tipologie:

a) **lavori immediati**: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno;

b) **lavori urgenti**: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione;

c) **lavoro programmato**: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l'Appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all'Ufficio Manutenzioni per i controlli del caso.

8. Le parti possono convenire che l'avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l'incolumità e la salute pubblica.

9. Qualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza sarà applicata una penale di € 100,00. Dopo la terza grave inadempienza l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

10. Nel caso che l'Appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l'obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per l'esecuzione dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

Articolo 8. Modalità di espletamento del servizio: ampliamento di impianti esistenti.

1. Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione e per nuovi insediamenti abitativi l'Amministrazione potrà affidare all'Appaltatore l'estensione dell'impianto ivi esistente, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 163/2006 e previa valutazione dei prezzi da parte dell'U.T.

Articolo 9. **Modalità di espletamento del servizio: accensione e spegnimento delle lampade.**

1. Le lampade dovranno accendersi mezz'ora dopo il tramonto del sole e spegnersi mezz'ora prima dell'alba. Sarà occasionalmente ammessa una tolleranza massima di quindici minuti. L'Appaltatore dovrà quindi avere particolare cura per garantire l'efficienza e la perfetta regolazione delle apparecchiature illuminanti.
2. L'accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sarà ammessa solo per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.
3. Per ogni inadempienza accertata da personale dell'Amministrazione, sarà applicata una penale di € 100,00.
4. Per reiterate violazioni della presente disposizione si procederà alla rescissione del contratto nei modi di legge, appalesandosi un comportamento doloso.

Articolo 10. **Condizioni dell'appalto.**

1. Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:
 - a) di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d'uso;
 - b) di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
 - c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
3. Con l'accettazione del servizio e della manutenzione l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi minimi necessari per il compimento del servizio a titolo esemplificativo:

Apparati elettronici:

Apparecchio elettronico per l'individuazione dei guasti alle linee elettriche aeree ed interrate, Apparecchio elettronico per la misura dell'isolamento delle linee elettriche aeree ed interrate, Apparecchio elettronico per la verifica degli impianti di messa a terra.

Mezzi:

Autovettura per sopralluoghi, Piattaforma di lavoro per altezze fino a 12mt, Escavatore, Camion con autoscala con cestello, Martelli percussori, Scale ad elementi innestabili, Cartellonistica e segnalazioni di cantiere previste dalla normativa vigente per lavori diurni e notturni. Ed ogni altra attrezzatura necessaria.

Articolo 11. **Eccezioni dell'Appaltatore.**

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportassero oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 12. **Cauzioni.**

1. La ditta partecipante all'appalto, in uno con i documenti che saranno richiesti a corredo dell'offerta, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto. La cauzione sta in garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione all'incanto e del risarcimento dei danni che possono derivare all'amministrazione dall'inadempimento.
2. La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto, agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.
3. Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo totale dell'appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punto percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione.

4. Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fideiussione bancaria (a norma del DPR 29 luglio 1948, n°1309 e del DPR 22 maggio 1956, n°635) o mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
5. La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.
7. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
8. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché Ispettorato del Lavoro.
9. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione fino all'adempimento delle condizioni suddette.
10. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto di primaria importanza e di gradimento dell'Amministrazione, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a:
- a) € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone e per ciascuna persona,
 - b) € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
 - c) € 50.000,00 (cinquantamila/00) per danni ad animali.
11. La polizza, da prodursi dall'aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l'intera durata del contratto.
12. L'appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

Articolo 13. Subappalto

1. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e rifusione dei danni provocati e/o conseguenti.
2. Non sono comunque considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:-
- per forniture di materiali;
 - per la fornitura di manufatti e pezzi speciali che eseguano a mezzo di ditte specializzate.

Articolo 14. Consegna degli impianti.

1. L'Appaltatore prenderà in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare agli impianti.
2. Eventuali interventi migliorativi segnalati dall'Appaltatore e riconosciuti validi dall'Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con determinazione del responsabile dell'Ufficio. Essi saranno liquidati alle condizioni e con le modalità degli interventi di manutenzione straordinaria.
3. All'atto della consegna e prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore, assistito dal tecnico responsabile, redigerà un verbale di consistenza degli impianti e contestualmente, con ogni spesa a suo carico, provvederà alla numerazione dei sostegni con etichette adesive conformi ai modelli indicati dall'Amministrazione, riportanti il numero di telefono dell'Appaltatore per una corretta e puntuale segnalazione guasti.
4. L'Appaltatore, con ogni spesa a suo carico, provvederà entro il primo semestre del servizio anche a redigere una planimetria georeferenziata degli impianti e dei punti luce, in adeguata scala, e ad aggiornarla per ogni e qualsiasi variazione intervenisse nel corso dell'appalto.

5. Sulla planimetria dovranno essere indicati i tratti unitari, la qualità ed il tipo degli impianti, il tipo ed il numero dei punti luce installati ed in esercizio, nonché le ubicazioni delle centraline di comando di protezione con i loro contenuti.

6. L'Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di appalto l'esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati dall'Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Articolo 15. Danni di forza maggiore.

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

4. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

5. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Articolo 16. Accettazione dei materiali.

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli interventi di riparazione e di tanto dovrà consentire opportune verifiche ed accertamenti da parte dell'Ufficio Manutenzioni.

2. I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale.

3. Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l'Appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà cura di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvato dall'Amministrazione.

4. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI., CNR, CEI e oltre queste indicazioni specifiche, si rinvia alle norme contenute nelle "ISTRUZIONI ENEL - FEDERELETTICA 1990" (guida per l'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione) e nel decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

5. Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

6. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

7. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

8. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

9. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

10. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

11. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

12. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

13. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di avanzare in sede di collaudo.

Articolo 17. Contabilità dei lavori.

1. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a) il registro dei rapporti giornalieri ed il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di manutenzione straordinaria;
- b) le contabilità degli interventi di manutenzione straordinaria;

2. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 18. Valutazione dei lavori. Condizioni generali.

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti.

2. L'esecuzione del servizio dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Articolo 19. Oneri dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- a) l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- b) la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- c) il rispetto del piano di sicurezza redatto dalla Ditta (P.O.S.) ai sensi del d. legislativo 81;
- d) l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- e) la pulizia del cantiere;
- f) il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- g) la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- h) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- i) la stipula di una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a garanzia dei rischi di responsabilità civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall'esecuzione del servizio, con massimali non inferiori a: € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona, € 250.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, € 50.000,00 per danni ad animali. La polizza dovrà essere depositata presso il Comune e menzionata nel contratto d'appalto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di Orani, dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale l'Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

Articolo 20. Personale dell'Appaltatore.

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

2. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

3. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori il piano della sicurezza dei lavoratori, opportunamente vidimato per avvenuta consegna dell'USL di competenza entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori di manutenzione al fine di garantire la prevenzione degli infortuni e assicurare l'igiene sul lavoro.

4. La Ditta appaltatrice resta l'unica responsabile della sicurezza degli impianti in oggetto e assume ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, compresi i danni derivanti dal mancato intervento, ivi compresa la inosservanza alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'impresa è tenuta a stipulare contratto di assicurazione per responsabilità civili.

5. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- a) i regolamenti in vigore in cantiere;
- b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- c) un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorità ed il pubblico.

6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

7. All'atto della consegna dell'impianto, e comunque prima della fase di esercizio, l'Appaltatore dovrà consegnare all'amministrazione un scheda aziendale nella quale dovrà essere tra l'altro precisato:

- a) il domicilio della ditta completa di numeri di telefono
- b) la localizzazione dell'ufficio
- c) il domicilio del responsabile della squadra operativa completa di recapito anagrafico e telefonico.
- d) i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa
- e) elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui dispone per l'esecuzione del servizio

8. La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio Manutenzioni.

Articolo 21. Lavoro notturno e festivo.

1. Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.

Articolo 22. Responsabilità dell'Appaltatore.

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

2. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

3. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

4. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Amministrazione in conseguenza della sospensione.

5. Saranno inoltre espressamente a carico dell'Appaltatore le responsabilità:

- a) dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- b) della conservazione e dell'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti;
- c) della predisposizione, compilazione, presentazione agli Enti preposti, conservazione e aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto dell'appalto;

d) dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto.

Articolo 23. Garanzie.

1. Salvo il disposto dell'articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Amministrazione per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
2. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Amministrazione.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Articolo 24. Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico del servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del tecnico responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Amministrazione e dall'Appaltatore.
2. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

Articolo 25. Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali.

1. Costituisce parte integrante del contratto l'offerta presentata dall'Appaltatore.
2. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
3. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
 - a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
 - c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
 - d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
 - e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme CNR, C.E.I, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate).
4. L'Appaltatore è obbligato, altresì, all'osservanza del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

Articolo 26. Revisione Prezzi

Ai sensi del vigente art. 115 del d.lgs. 163/06 la revisione prezzi è demandata ad una istruttoria condotta dal responsabile del servizio, sulla base di dati dell'indice ISTAT FOI.

Articolo 27. Spese.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, specie quelle per diritti di rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.

Articolo 28. Stipula del contratto di appalto.

1. La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione.

2. Se l'Appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

Articolo 29. Obblighi dell'Amministrazione.

1. L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'Appaltatore l'uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d'opera necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Municipale per la sicurezza del traffico e degli operatori.